

NOTA su PIANO NAZIONALE DELLE ISPEZIONI

L'obiettivo finale del Piano, adottato dal MATTM e con validità sull'intero territorio nazionale, è quello di garantire la definizione di procedure condivise, il coordinamento tra i soggetti coinvolti e l'applicazione uniforme ed efficace di quanto previsto dal Regolamento 1013 in materia di ispezioni al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti.

Gli elementi conoscitivi necessari alla stesura del Piano sono stati ottenuti dalla valutazione dei dati comunicati annualmente al MATTM dalle Autorità competenti di spedizione/destinazione (ex art.194, comma 7, del D.Lgs. 152/2006) nonché dei dati investigativi forniti dagli Organi di controllo.

Sono stati individuati specifici flussi di rifiuti ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati alla loro classificazione e pericolosità, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tali rifiuti (elencati nell'allegato I del Piano), in massima parte pericolosi (ad eccezione dei PFU – 16 01 03, delle componenti rimosse dai RAEE – 16 02 16, dei rifiuti combustibili – 19 02 10 e 19 12 10, di plastica e gomma – 19 12 04, di abbigliamento e prodotti tessili – 20 01 10 e 20 01 11), vanno considerati come prioritari per l'effettuazione delle ispezioni previste.

Nello schema seguente sono indicate le competenze e responsabilità delle diverse amministrazioni con riferimento all'attuazione del Piano:

MATTM	Autorità competenti	Organi di controllo*
<ul style="list-style-type: none">• redige ed adotta il Piano e provvede al suo riesame una volta ogni tre anni;• trasmette alla Commissione europea la relazione annuale di cui all'allegato IX del Regolamento 1013;• gestisce il sistema informatico previsto dal Piano;• provvede alla registrazione sul sistema informatico delle Autorità competenti di spedizione/destinazione	<ul style="list-style-type: none">• condividono i contenuti del Piano;• registrano sul sistema informatico i soggetti coinvolti nelle spedizioni di rifiuti;• hanno accesso al sistema informatico sia per i dati di propria competenza, sia per i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dalle altre autorità;• provvedono ad inserire nel sistema informatico le informazioni relative alle	<ul style="list-style-type: none">• condividono i contenuti del Piano;• si registrano al sistema informatico;• hanno pieno accesso al sistema informatico;• provvedono a inserire nel sistema l'esito dei controlli effettuati ;• nel caso di illegalità accertata, ad indagine giudiziaria conclusa, provvedono ad inserire le informazioni di cui alla sezione riguardante gli artt.

o degli Organi di controllo; • registra e gestisce le autorizzazioni al transito rilasciate.	spedizioni di rifiuti autorizzate secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva delegando l'inserimento dei dati sulle spedizioni ai notificatori autorizzati e ai destinatari; • comunicano annualmente al MATTM le informazioni di cui all'Allegato IX del Regolamento 1013.	24 e 50, paragrafo 1 e relativa tabella 5 dell'allegato IX del Regolamento 1013.
---	--	--

* Agenzia Dogane e Monopoli; Capitanerie di Porto; Carabinieri; Guardia di Finanza; Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni

Il **sistema informatico** (il cui Manuale operativo è scaricabile dal sito del MATTM), a cui accedono le diverse amministrazioni (vd. sopra), è costituito a livello nazionale per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva per garantire una cooperazione effettiva, nonché un coordinamento efficace tra le Autorità. Le Autorità competenti di spedizione/destinazione registrano per ogni spedizione di rifiuti autorizzata gli estremi del documento di notifica (Allegato I A al Regolamento), i dati anagrafici dei soggetti coinvolti, il Paese di provenienza/destinazione, le quantità e i codici dei rifiuti spediti. Per ogni spedizione, in uscita o in entrata, il sistema crea automaticamente una scheda relativa ai viaggi previsti, che dovrà essere completata dai notificatori/destinatari. In particolare, i notificatori, una volta autorizzati, dovranno inserire la data effettiva di spedizione almeno 3 giorni lavorativi prima che il viaggio abbia inizio e, al momento della partenza, dovranno inserire la quantità di rifiuti spedita, le targhe degli automezzi che circolano su strada oppure i dati identificativi dei container trasportati, oltre a scaricare, compilare e firmare il documento di movimento (Allegato I B del Regolamento). I destinatari, invece, dovranno inserire la data di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto, la data del recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto stesso, nonché scaricare, compilare e firmare il documento di movimento.

Gli Organi di controllo hanno pieno accesso alle informazioni inserite dalle Autorità e dai notificatori/destinatari circa le spedizioni di rifiuti autorizzate. Per ogni notifica autorizzata, il sistema crea automaticamente una **scheda** a cui accedono in maniera esclusiva gli Organi di controllo, nella quale questi possono inserire le informazioni riguardanti l'effettuazione delle ispezioni e gli esiti delle stesse.

Per garantire il corretto utilizzo del sistema informatico il Piano prevede la possibilità di organizzare **attività formative** rivolte alle Autorità competenti e agli Organi di controllo, nonché di elaborare e mettere a disposizione, nell'ambito dello stesso sistema informatico, strumenti di formazione online finalizzati a chiarire il quadro normativo di riferimento in materia di spedizioni di rifiuti.

Il Piano infine, per garantire un ulteriore coordinamento tra gli Organi di controllo e le Autorità competenti, prevede la possibilità di stabilire forme di collaborazione che potranno sostanziarsi in **accordi** o altre modalità, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità.

Secondo quanto previsto nel Piano, gli Organi di controllo, sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico, **pianificano le ispezioni** tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi. Il numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli Organi di controllo dovrà essere non inferiore a 100 (numero minimo di ispezioni indicato nell'Allegato I del Piano) e potrà riguardare stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

Le ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti assicurano almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell'attività di gestione dei rifiuti, nonché la verifica dell'idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali ispezioni sono coordinate, per quanto tecnicamente possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con AIA o ai sensi degli artt. 208-216 del D.Lgs. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.

L'ispezione sulla spedizione dei rifiuti riguarda innanzitutto la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione, il contenuto dei carichi trasportati, l'integrità degli imballaggi, l'accertamento delle identità dei soggetti coinvolti, la verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali del trasportatore. Le modalità e la tempistica con le quali gli Organi di controllo coinvolti nelle ispezioni accertano che una sostanza, oggetto di spedizione, sia o meno un rifiuto e che la spedizione sia conforme sono contenute nei commi dal 4 bis al 4 quinquies dell'art. 50 del Regolamento 1013, così come modificato da Regolamento (UE) 660/2014.

Gli organi di controllo che individuano una **spedizione illegale** di rifiuti all'interno del territorio nazionale ne danno notizia, entro i limiti del segreto istruttorio, all'Autorità interessata in modo da consentire alla stessa di informarne immediatamente le altre Autorità estere coinvolte, ai fini della ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale.

Gli Organi di controllo possono prelevare campioni del carico di rifiuti trasportato per eventuali accertamenti sulla natura e composizione degli stessi e acquisiscono documentazione fotografica del carico dei rifiuti sottoposti ad ispezione in modo da fornire alle Autorità competenti ulteriori strumenti.